



TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione I civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Procedimento unitario n. R.G. ..

Il Tribunale di Cosenza, in composizione collegiale, formato dai magistrati:

dott.ssa Rosangela Viteritti	presidente;
dott.ssa Francesca Familiari	giudice del.;
dott.ssa Mariarosaria Savaglio	giudice;

riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Omissis..

visto, dunque, il piano e la proposta di concordato preventivo “di gruppo” depositati dalle due società,, in data **12.1.2024**, ex art. 284 s.s. C.C.I.I.;

rilevato che tale scelta è stata giustificata facendo leva su reciproci rapporti economico-giuridici intrattenuti tra le due società, evidenziando, a tal riguardo, il ricorso alla procedura di liquidazione dell’Iva “di gruppo”, in forza della quale ...ha trasferito mensilmente a... il suo debito e/o credito Iva', che è stato aggregato al proprio debito/credito Iva da la quale, nel contempo, avrebbe dovuto eseguire i versamenti all'erario;

preso atto che le società, inoltre, evidenziano, quale ulteriore elemento a giustificazione di tale scelta, il rilievo che tra il 2011 ed il 2021... ha svolto parte della sua attività produttiva anche all'interno di capannoni industriali di proprietà di . . . , siti in . . . , comunicanti e internamente collegati a quello di proprietà della stessasito al n. della medesima strada . . . , cosicché la vendita congiunta di tali capannoni nell'ambito di un'unica procedura potrebbe consentire di massimizzare le prospettive di realizzo;

ritenuto che, in ragione della partecipazione al 90% dinel capitale di s.r.l. sussista un controllo di diritto della prima sulla seconda ex art. 2359 c.c. , sicché le imprese possono senz'altro considerarsi quali parti di un “gruppo”²;

¹ Per un totale di C 2.581.563 trasferiti tra l'esercizio 2019 e quello 2021 e per i quali sussiste responsabilità solidale di, stante i mancati pagamenti all'erario da parte di

² Il legislatore, com'è noto, non fornisce una definizione di “gruppo” aziendale, ma affronta la tematica disciplinando il tema del controllo, utilizzando l'espressione “direzione e coordinamento di società”, definendo, all'art. 2359 c.c., cosa si intenda per società controllante e, precisamente:

- la società che detenga in un'altra la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria;
- la società che disponga di voti sufficienti per esercitare l'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- la società che esercita un'influenza dominante su un'altra per vincoli contrattuali.

ritenuta la propria competenza, ex art. 286 C.C.I.I., stante il centro degli interessi principali della controllante, già individuato nella circoscrizione di questo tribunale, in ragione della partecipazione maggioritaria di inper la quale, a sua volta, è stato ritenuto competente questo tribunale in relazione al centro degli interessi principali dell'impresa) e, in ogni caso, alla luce del criterio della maggiore esposizione debitoria di, pari, al 31.12.2022, ad € 17.613.159, rispetto a quella di Immobiliare, pari, nel medesimo periodo, ad € 10.561.514;rilevato che il piano e la proposta sono elaborati tenendo separate le masse attive e passive delle due società;

richiamati, dunque, riassuntivamente, i piani delle due società:

IL PIANO E LA PROPOSTA DI ...s.r.l.

I flussi complessivamente disponibili per il rimborso dei creditori concorsuali sono costituiti e si basano:

- sulla cessione in esercizio dell'Azienda di³, per la quale la società ...s.r.l. ha formulata proposta irrevocabile di acquisto, impegnandosi a partecipare alla relativa procedura competitiva con offerta di un prezzo pari ad € 1.250.000⁴;
- sulla vendita dei beni non funzionali all'attività svolta all'interno dello stabilimento di ..., vale a dire l'immobile di, valutato € 604.300⁵, le attrezzature di ..., valutate dal medesimo geom. € 1.610.000 e i quattro box in....., per i quali la società. ha formulato proposta irrevocabile di acquisto, impegnandosi a partecipare alla relativa procedura competitiva con offerta di un prezzo pari ad € 90.000,00⁶;
- sull'incasso dei residui crediti della Società, valutati per complessivi € 757.569;
- sulle disponibilità liquide esistenti alla data di presentazione della domanda, per € 140.344;
- sull'apporto di finanza esterna da parte dell'ing. ... con vincolo di destinazione ai creditori chirografari e/o privilegiati degradati al chirografo come ripartiti nelle classi creditorie specificate di seguito, il tutto per un complessivo attivo disponibile pari a € 5.442.118 di cui € 4.452.213 corrispondenti al complessivo montante aggregato delle c.d. "attività contabili realizzabili" .. ed € 989.905 alla predetta finanza terza o esterna.

In forza di quanto sopra e tenuto conto del passivo concordatario precedentemente descritto il piano e la proposta presentati da prevedono:

- il pagamento integrale di tutti i costi di procedura e dei debiti prededucibili;
- il pagamento integrale in danaro entro i termini di riferimento di cui all'art. 109 quinto comma C.C.I.I. mediante utilizzo in quota parte delle attività contabili realizzabili di tutti i creditori privilegiati ipotecari nonché di tutti i creditori privilegiati ex artt. 2751 bis primo comma n. 1 cod. civ., 2751 bis primo comma n. 2 cod. civ. e 2751 bis primo comma n. 5 cod. civ.;

³ In relazione alla quale si riscontra relazione di stima a firma dell'ing., per un valore di € 1.103.239, di cui € 503.239 riferiti all'immobile in ed € 600.000 alle relative attrezzature.

⁴ Impegnandosi a corrispondere il prezzo in parola secondo la seguente scansione temporale:

- € 250.000,00 contestualmente alla sottoscrizione del relativo contratto di cessione definitivo, anche attraverso l'accollo liberatorio del debito maturato dalla società a titolo di TFR nei confronti degli undici dipendenti ancora in forza a;
- -€ 250.000,00 in data 31.12.2024 ed ulteriori tre tranches da € 250.000,00 ciascuna da versarsi, rispettivamente, al 31.3.2025, al 31.3.2026 ed al 31.3.2027.

⁵ Relazione di stima a firma del dott.

⁶ Per il caso di effettiva acquisizione dei box in oggetto, la...s.r.l. si è impegnata a versare il prezzo secondo la seguente tempistica:

- € 18.000,00 contestualmente alla sottoscrizione del relativo contratto definitivo di cessione;
- € 24.000,00 in data 30.09.2024;
- € 24.000,00 in data 30.11.2024;
- € 24.000,00 in data 28.2.2025.

- il pagamento parziale in danaro (nella misura di Euro 612.183) entro i termini di riferimento di cui all'art. 109 quinto comma C.C.I.I. mediante utilizzo in quota parte delle attività contabili realizzabili ... dei crediti privilegiati vantati da M...;
- il pagamento parziale in danaro (nell'ulteriore misura di Euro 550.000) oltre i termini di riferimento di cui all'art. 109 quinto comma C.C.I.I. mediante utilizzo delle residue Attività Contabili Realizzabili dei predetti crediti privilegiati vantati da ..., con attribuzione al Fondo .. di un corrispondente diritto di voto e inserimento dello stesso all'interno della predetta **CLASSE 1** appositamente costituita a mente di quanto previsto dal combinato disposto di cui all'art. 85 terzo comma C.C.I.I. e al citato art. 109 quinto comma C.C.I.I. e ciò per un complessivo importo di Euro 4.452.213 (comprensivo dei relativi fondi prudenziali) a sua volta corrispondente alla totalità delle attività contabili realizzabili ... analiticamente descritte e valorizzate al paragrafo 4.1. della proposta.

Il piano die le correlate proposte di trattamento ex art. 88 C.C.I.I. prevedono poi la destinazione del residuo attivo disponibile (appunto costituito dal solo apporto della predetta finanza terza o esterna di complessivi Euro 989.905 da parte dell'ing. .. al soddisfacimento parziale nella rispettiva e paritetica misura stimata del 5 % degli altri creditori privilegiati (anche contributivi ed erariali) oggetto di degradazione al chirografo per incapienza, nonché degli ulteriori creditori ab origine chirografari come distribuiti nelle seguenti classi creditorie:

- CLASSE 2: per la residua porzione di credito ab origine privilegiato ma oggetto di degradazione in via chirografaria per incapienza delle attività contabili realizzabili.... (Euro 2.115.46322): pagamento nella misura stimata del 5% per complessivi Euro 105.773;
- CLASSE 3: Enti previdenziali e assistenziali per crediti privilegiati oggetto di degradazione in via chirografaria per incapienza delle attività contabili realizzabili ... e per crediti ab origine chirografari, crediti a loro volta oggetto di proposta di trattamento ex art. 88 C.C.I.I. (Euro 3.096.808): pagamento nella misura stimata del 5% per complessivi Euro 154.840;
- CLASSE 4: Erario per crediti privilegiati oggetto di degradazione in via chirografaria per incapienza delle attività contabili realizzabili ..e per crediti ab origine chirografari, crediti a loro volta oggetto di proposta di trattamento ex art. 88 C.C.I.I. (Euro 8.141.571): pagamento nella misura stimata del 5% per complessivi Euro 407.079;
- CLASSE 5: Altri creditori privilegiati per crediti degradati al chirografo per incapienza delle attività contabili realizzabili ... e/o per impossibilità di identificare i beni su cui dovrebbe insistere e/o ricadere il relativo privilegio (Euro 559.301): pagamento nella misura stimata del 5% per complessivi Euro 27.965;
- CLASSE 6: Banche chirografarie (Euro 2.508.107): pagamento nella misura stimata del 5% per complessivi Euro 125.405;
- CLASSE 7: Fornitori imponibile chirografario e altri crediti ab origine chirografari (€ 1.203.083): pagamento nella misura stimata del 5% per complessivi Euro 51.154;
- CLASSE 8: Imprese minori (Euro 13.207): pagamento nella misura stimata del 5% per complessivi € 651;
- CLASSE 9: Leasing chirografario (Euro 80.587): pagamento nella misura stimata del 5% per complessivi € 4.029,00 il tutto come indicato nel seguente prospetto di sintesi Finale:

ATTIVO CONCORDATARIO SOCIALE			4.452.213
PASSIVO CONCORDATARIO	IMPORTO A PIANO	% IPOTIZZATA	IMPORTO IPOTIZZATO DI SODDISFO
PREDEDUZIONI	Euro 1.203.161	100%	Euro 1.203.161
RESIDUO DISPONIBILE PER I CREDITORI			Euro 3.249.052
PAGAMENTI CON ATTIVO AZIENDALE ENTRO 180 GG			Euro 2.699.052
TFR	Euro 518.520	100%	Euro 518.520
MUTUO IPOTECARIO	Euro 660.263	100%	Euro 660.263
DIPENDENTI	Euro 311.111	100%	Euro 311.111
PROFESSIONISTI	Euro 291.841	100%	Euro 291.841
FORNITORI IMP. PRIVILEGIATO	Euro 205.144	100%	Euro 205.144
FONDO PRUDENZIALE	Euro 100.000	100%	Euro 100.000
MCC ENTRO 180 GG	Euro 612.183		Euro 612.183
PAGAMENTI CON ATTIVO AZIENDALE OLTRE 180 GG			Euro 550.000
MCC - CLASSE 1			Euro 500.000
RESIDUO DISPONIBILE			*
APPORTO DI FINANZA ESTERNA			Euro 989.905
CLASSE 2	Euro 2.115.463	5%	Euro 105.773
CLASSE 3	Euro 3.096.808	5%	Euro 154.840

CLASSE 4	Euro 8.141.571	5%	Euro 407.079
CLASSE 5	Euro 559.301	5%	Euro 27.965
CLASSE 6	Euro 2.508.107	5%	Euro 125.405
CLASSE 7	Euro 1.023.083	5%	Euro 51.154
CLASSE 8	Euro 13.207	5%	Euro 651
CLASSE 9	Euro 80.587	5%	Euro 4.029
FONDI	Euro 500.000	5%	Euro 25.000
RESIDUO DISPONIBILE			Euro 88.009

Il predetto risultato, secondo l'impostazione della ricorrente, non soggiace alle regole di cui all'art. 84 quarto comma C.C.I.I., trattandosi di una proposta concordataria in regime di continuità (per quanto indiretta) ai sensi del secondo comma della medesima disposizione normativa.

Quanto all'utilità per ciascun creditore (sia esso privilegiato e/o privilegiato degradato e/o chirografario) si è sottolineato come la prospettata cessione in esercizio dell'azienda di risultati obiettivamente funzionale al miglior soddisfacimento delle rispettive ragioni creditorie.

La società ritiene, invero, che lo scenario alternativo rispetto a quello oggi proposto (vale a dire quello della liquidazione giudiziale) non possa portare ad alcuna lievitazione dell'attivo a disposizione dei creditori. Al contrario, la mancata approvazione della proposta di concordato diminuirebbe con ogni probabilità le prospettive di soddisfacimento dei crediti privilegiati vantati da .. nel contempo polverizzando quelle di soddisfazione dei creditori chirografari (ivi compresi quelli privilegiati di cui oggi si prospetta la degradazione al chirografo) in quanto:

nel menzionato scenario alternativo, la società ritiene che i beni compresi nel perimetro dell'azienda di ... e i box di ... difficilmente possano essere realizzati per importi anche solo corrispondenti al prezzo di complessivi Euro 1.250.000 offerto dalla S.r.l. per l'acquisizione in esercizio del compendio aziendale in oggetto e al prezzo di Euro 90.000 offerto dalla ... S.r.l. per l'acquisizione endoconcordataria delle predette unità immobiliari (senza contare che in tale ipotetico scenario i beni *de quibus* potrebbero essere realizzati per valori inferiori anche a quelli per gli stessi indicati nelle relative perizie estimative);

- l'impegno dell'... di versare a beneficio della presente procedura di concordato in continuità la somma di € 989.905 a titolo di finanza esterna risulta espressamente condizionato alla definitiva omologa del concordato preventivo proposto dalla Società.

In altri e diversi termini, la ricorrente argomenta che nell'alternativo scenario di liquidazione giudiziale i creditori chirografari (ivi compresi quelli privilegiati di cui nel piano dell'esponente si prospetta la degradazione al chirografo per incapienza) non possano essere soddisfatti neanche in minima parte dal momento che gli attivi contabili della società (come dettagliati nella presente proposta concordataria) potrebbero tutt'al più consentire un rimborso integrale e/o parziale dei soli crediti privilegiati di grado poziore.

I termini di adempimento del piano sono conseguenza dei termini di realizzo delle attività contabili realizzabili ... e della finanza esterna di cui si è detto.

Secondo la prospettazione operata dall'esponente, il piano come sopra delineato avrebbe trovato attuazione, dunque, nella sua completezza entro il termine indicativo del **31 ottobre 2028** (data in cui ... si è impegnato a versare l'ultima tranches di finanza terza o esterna destinata al soddisfacimento dei creditori degradati e/o ab origine chirografari rispettivamente accorpati nelle predette CLASSI 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9) con previsione di fasi intermedie in funzione dei diversi tempi previsti per il realizzo del predetto attivo aziendale (e ferme restando le naturali tempistiche necessarie per dare corso ai materiali versamenti in favore dei creditori).

Il pagamento dei debiti prededucibili e di quelli privilegiati di cui si prevede il totale e/o parziale (nel solo caso di ... soddisfacimento in danaro mediante utilizzo delle attività realizzabili ... entro e/od oltre i termini di riferimento di cui all'art. 109 quinti comma C.C.I.I. sarebbe avvenuto in concomitanza con la liquidità e secondo l'ordine dei privilegi in considerazione delle tempistiche enunciate al paragrafo 4.1 del piano.

Nello specifico, il piano di concordato, attuato secondo le modalità indicate dalla società consentirà, per quanto rappresentato dal professionista attestatore:

- il soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili per € 1.203.161 entro 30 giorni dall'omologa della procedura;
- il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati ad eccezione dei creditori garantiti dal M...., entro 180 giorni dall'omologa della procedura. In particolare, i debiti verso i dipendenti per TFR sono previsti entro 30 giorni dall'omologa della procedura;
- il soddisfacimento dei creditori garanti dal ... per un importo pari a € 612.183 pari al 20.4% del totale garantito, entro 180 giorni dall'omologa della procedura;
- il soddisfacimento di un'ulteriore quota pari a €550.000 (ovvero 18.4% del totale garantito) del credito privilegiato garantito dal oltre 180 giorni dall'omologa della procedura. Alla luce di quanto riportato anche al punto precedente il credito garantito è quindi soddisfatto per € 1.162.183 ovvero il 38.8% del totale garantito;
- il soddisfacimento parziale delle passività privilegiate degradate nella misura del 5% pari a €695.657 nel corso degli esercizi 2027 e 2028, in quote paritetiche, ciascuna pari al 50% del totale;
- il soddisfacimento parziale dei creditori chirografari in senso stretto nella misura del 5% pari a € 206.240 nel corso degli esercizi 2027 e 2028, in quote paritetiche, ciascuna pari al 50% del totale. Si segnala che tale importo include anche l'ipotesi di pagamento del fondo prudenziale chirografario nella misura del 5%, ovvero € 25.000.

Quanto alle spese della procedura, prededucibili ex art. 6, lett. c) C.C.I.I. sono state quantificate in:

- € 109.000,00, oltre accessori di legge, quale compenso stimato per il commissario giudiziale;
- € 20.000,00, oltre accessori di legge, per eventuali perizie e/o consulenze che la procedura intendesse richiedere e/o rinnovare.

IL PIANO E LA PROPOSTA DI

Per quanto invece concerne la posizione di i flussi complessivamente disponibili per il rimborso dei creditori concorsuali sono costituiti e si basano:

- sulla cessione in esercizio dell'Azienda⁷, per la quale s.r.l. ha formalizzato una proposta irrevocabile di acquisto, obbligandosi a partecipare alla relativa procedura competitiva con offerta di un prezzo di € 700.000,00⁸;
- sulla vendita endoconcorsuale degli Immobili di ..., censiti al catasto terreni e fabbricati del Comune di al foglio n. 8, p.lle 673, 693), oggetto di valutazione peritale da parte del geom. per un valore di € 1.507.000,00;
- sull'incasso dei residui crediti della società, pari ad € 25.700,00;
- sulle disponibilità liquide esistenti alla data di presentazione della domanda, pari ad € 439;
- sull'apporto di finanza esterna da parte dell'...con vincolo di destinazione ai creditori chirografari e/o privilegiati degradati al chirografo come ripartiti nelle classi creditorie di seguito specificate, il tutto per un complessivo attivo disponibile pari a € 2.537.822, di cui € 2.207.439 corrispondenti al complessivo montante aggregato delle c.d. attività contabili realizzabili ... ed € 330.383 alla predetta finanza esterna.

In forza di quanto sopra e tenuto conto del passivo concordatario precedentemente descritto, il piano e la proposta presentati da ai propri creditori prevedono:

- il pagamento integrale di tutti i costi di procedura e dei debiti prededucibili;
- il pagamento integrale in danaro entro i termini di riferimento di cui all'art. 109 quinto comma C.C.I.I. mediante utilizzo in quota parte delle attività contabili realizzabili di tutti i creditori privilegiati ipotecari nonché di tutti i creditori privilegiati ex 2751 bis primo comma n. 2 cod. civ.;
- il pagamento parziale in danaro (nella misura di € 1.104.608 e nel rispetto delle relative graduazioni interne) entro i termini di riferimento di cui all'art. 109 quinto comma C.C.I.I. mediante utilizzo in quota parte delle attività contabili realizzabili ... dei crediti privilegiati a vario titolo vantati dall'Erario, e ciò per un complessivo importo di € 2.233.139 (comprensivo dei relativi fondi prudenziali) a sua volta corrispondente alla totalità delle Attività Contabili Realizzabili ... analiticamente descritte e valorizzate al precedente paragrafo 4.2.

Il piano di ... e la correlata proposta di trattamento ex art. 88 C.C.I.I. prevedono poi la destinazione del residuo attivo disponibile (appunto costituito dal solo apporto della predetta finanza esterna di complessivi Euro 330.383 da parte dell'i.) al soddisfacimento parziale nella rispettiva e paritetica misura stimata del 6 % degli altri creditori privilegiati (anche erariali) oggetto di degradazione al chirografo per incapacienza, nonché degli ulteriori creditori ab origine chirografari come distribuiti nelle seguenti classi creditorie:

- CLASSE 1: Erario per la residua porzione di crediti ab origine privilegiati ma oggetto di degradazione in via chirografaria per incapacienza delle attività contabili realizzabili ... e per crediti ab origine chirografari, crediti a loro volta oggetto di proposta di trattamento ex art. 88 C.C.I.I. (€ 4.460.301): pagamento nella misura stimata del 6% per complessivi € 267.618;

⁷ Nel perimetro dell'azienda in parola sono compresi i seguenti beni e rapporti giuridici:

- la piena proprietà di 18 unità immobiliari site nel Comune di ..., al foglio 14, particelle 754, sub 16, p.la 755 sub 9, particella 855 sub 5,8,17,20,21, 24, 25, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e p.la 858, nonché quote millesimali spettanti alle predette unità in relazione a tutti i beni comuni non censiti delle particelle 755 e 855;
- il contratto di appalto concluso tra e s.r.l. in data 25.7.2004;
- il contratto preliminare concluso da...con in data 15.12.2022;
- la pratica edilizia n. 23/18 presentata al Comune di per l'ultimazione dei parcheggi previsti sui mappali nn. 754 e 858;
- ogni altro bene o rapporto giuridico comunque pertinente al complesso aziendale in oggetto, quali ad esempio le manifestazioni di interesse all'acquisto provenienti da terzi.

⁸ € 140.000,00 al momento della stipula del contratto definitivo di cessione; € 186.667 alla data del 30.09.2024; € 186.667 alla data del 30.11.2024; € 186.666 alla data del 28.2.2025.

CLASSE 2: Altri creditori privilegiati per crediti degradati al chirografo per incapienza delle attività contabili realizzabili e/o per impossibilità di identificare i beni su cui dovrebbe insistere e/o ricadere il relativo privilegio (€ 152.762): pagamento nella misura stimata del 6% per complessivi C 9.166;

- CLASSE 3: Fornitori imponibile chirografario e altri crediti ab origine chirografari (f 364.914): pagamento nella misura stimata del 6% per complessivi C 21.894;

- CLASSE 4 (figurativa): Residuo credito chirografario . . . (f 3.341.181): pagamento nella misura stimata dello 0.5% per complessivi Euro 16.705; nonché alla copertura dei relativi fondi prudenziali, il tutto come indicato nel seguente prospetto di Sintesi Finale:

ATTIVO CONCORDATARIO SOCIALE			Euro 2.207.439
PASSIVO CONCORDATARIO	IMPORTO A PIANO	% IPOTIZZATA	IMPORTO IPOTIZZATO DI SODDISFO
PREDEDUZIONI	Euro 233.142	100%	Euro 233.142
RESIDUO DISPONIBILE PER I CREDITORI			Euro 1.974.297
MUTUO IPOTECARIO	Euro 833.003	100%	Euro 833.003
PROFESSIONISTI	Euro 42.386	100%	Euro 42.386
FONDO PRUDENZIALE	Euro 20.000	100%	Euro 20.000
ERARIO	Euro 1.104.608	-	Euro 1.078.909
RESIDUO DISPONIBILE			-
APPORTO DI FINANZA ESTERNA			Euro 330.383
CLASSE 1	Euro 4.460.301	6%	Euro 267.618
CLASSE 2	Euro 152.762	6%	Euro 9.166
CLASSE 3	Euro 364.914	6%	Euro 21.894
FONDI	Euro 100.000	6%	Euro 6.000
CLASSE 4 (figurativa)	Euro 3.341.181	0,5%	Euro 16.705
RESIDUO DISPONIBILE			8.999

Il predetto risultato, secondo l'impostazione della ricorrente, non soggiace alle regole di cui all'art. 84 quarto comma C.C.I.I., trattandosi di una proposta concordataria in regime di continuità (per quanto indiretta) ai sensi del secondo comma della medesima disposizione normativa.

Quanto all'utilità per ciascun creditore (sia esso privilegiato e/o privilegiato degradato e/o chirografario) si è sottolineato come la prospettata cessione in esercizio dell'Azienda risulti obiettivamente funzionale al miglior soddisfacimento delle rispettive ragioni creditorie.

Ai fini di cui si tratta, lo scenario alternativo della liquidazione giudiziale, secondo la proposta non potrebbe portare ad alcuna lievitazione dell'attivo a disposizione dei creditori.

Al contrario, la mancata approvazione della proposta di concordato diminuirebbe, secondo la prospettiva della ricorrente, con ogni probabilità, le prospettive di soddisfacimento dei crediti privilegiati vantati dall'Erario, nel contempo polverizzando quelle di soddisfazione dei creditori chirografari (ivi compresi quelli privilegiati anche erariali di cui oggi si prospetta la degradazione al chirografo) in quanto:

- nel menzionato scenario alternativo i beni compresi nel perimetro dell'Aziendadifficilmente potrebbero essere realizzati per importi anche solo corrispondenti al prezzo di complessivi Euro 700.000 offerto dalla società S.r.l. per l'acquisizione in esercizio del compendio aziendale in oggetto (il che è ancora più vero se si considerano gli ingenti interventi di finitura ancora da effettuarsi all'interno del c.d. complesso prima di poter procedere alla vendita delle singole unità immobiliari che la Società intendeva realizzarvi);

l'impegno dell'...di versare a beneficio della presente procedura di concordato in continuità la somma di Euro 330.383 a titolo di finanza esterna risulta anche in questo caso espressamente

condizionato (inter alia) alla definitiva omologa del concordato preventivo proposto dalla Società.

In definitiva, la ricorrente ritiene che nell'alternativo scenario di liquidazione giudiziale i creditori chirografari (ivi compresi quelli privilegiati di cui nel piano dell'esponente si prospetta la degradazione al chirografo per incapacienza) non possano essere soddisfatti neanche in minima parte dal momento che gli attivi contabili della Società (come dettagliati nella presente proposta concordataria) potrebbero tutt'al più consentire un rimborso integrale e/o parziale dei soli crediti privilegiati di grado.

I termini di adempimento del piano sono conseguenza dei termini di realizzo delle Attività Contabili Realizzabili e della finanza esterna di cui si è detto.

Secondo la prospettazione operata dall'esponente, il piano come sopra delineato avrebbe dovuto trovare attuazione, dunque, nella sua completezza entro il termine **del 31 ottobre 2028** (data in cui l'....si è impegnato a versare la c.d. ultima tranche di finanza esterna destinata al soddisfacimento dei creditori degradati e/o ab origine chirografari rispettivamente accorpati nelle predette CLASSI 1, 2, 3 e 4) con previsione di fasi intermedie in funzione dei diversi tempi previsti per il realizzo del predetto attivo aziendale (e ferme restando le naturali tempistiche necessarie per dare corso ai materiali versamenti in favore dei creditori).

Il pagamento dei debiti prededucibili e di quelli privilegiati di cui si prevede il totale e/o parziale (nel solo caso dell'Erario) soddisfacimento in danaro mediante utilizzo delle attività realizzabili Fi.to entro il termine di riferimento di cui all'art. 109 quinti comma C.C.I.I. avverrà in concomitanza con la liquidità e secondo l'ordine dei privilegi in considerazione delle tempistiche enunciate al paragrafo 4.2 (da intendersi qui integralmente richiamate).

Nello specifico, il piano di concordato, attuato secondo le modalità indicate dalla società consentirà, come rappresentato dal professionista attestatore:

- il soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili per € 233.142 entro 30 giorni dall'omologa della procedura;
- il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati entro 180 giorni dall'omologa della procedura per € 1.947.297;
- il soddisfacimento parziale delle passività privilegiate degradate nella misura del 6% pari a € 276.784 nel corso degli esercizi 2027 e 2028, in quote paritetiche, ciascuna pari al 50% del totale;
- il soddisfacimento parziale dei creditori chirografari in senso stretto nella misura del 6% pari a € 27.895 nel corso degli esercizi 2027 e 2028, in quote paritetiche, ciascuna pari al 50% del totale (tale importo include anche l'ipotesi di pagamento del fondo prudenziale chirografario nella misura del 6%, ovvero € 6.000);
- il soddisfacimento parziale nella misura indicativa dello 0.5% dal credito chirografario infragruppo ed inserito nell'apposita classe 4 (classe meramente figurativa e non ammessa alle procedure di voto).

Quanto alle spese della procedura, prededucibili ex art. 6, lett. c) C.C.I.I. sono state quantificate in:

- € 80.000,00, oltre accessori di legge, quale compenso stimato per il commissario giudiziale;
- € 10.000,00, oltre accessori di legge, per eventuali perizie e/o consulenze che la procedura intendesse richiedere e/o rinnovare.

visto il proprio decreto del **7.2.2024** con il quale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo di gruppo delle societàS.r.l. e S.r.l., stabilendo la data iniziale del **23.05.2024** e quella finale del **25.05.2024**, per l'espressione del voto dei creditori, da far pervenire telematicamente all'indirizzo di posta elettronica della procedura;

visti gli esiti del voto, comunicati in data **27.5.2024** dal commissario giudiziale, che ha attestato le votazioni contrarie di diverse classi di creditori e, in ogni caso, il mancato raggiungimento delle maggioranze richieste per l'approvazione del piano;

richiamata, in particolare, la relazione del commissario giudiziale, che, in riferimento al voto sul piano di s.r.l., lo ha riassunto nei termini che seguono:

omissis

omissis

preso atto dell'esito del voto in riferimento al piano presentato das.r.l., riassunto nello schema seguente:

RISULTATO VOTAZIONE: RESPINTO

Riepilogo generale	C'rediti ammessi al voto	Quorum	Favorevoli	%	Contrari	%	Esito
	5.985.342,88	2.992.671,45	511.132,00	8,540	5.474.210,88	91,460	Respinto
Riepilogo generale	C'rediti ammessi al voto	Quorum	Favorevoli	%	Contrari	%	Esito
ERARIO	5.469.791,79	2.734,80	0,00	0,000	5.469.791,7	100,00	Respinta
ALTRI CREDITORI PRIVILEGIATI DEGRADATI AL CHIROGRAFO	152.762,00	76.381,01	152.100,13	99,567	66.1,57	0,433	Approvato
FORNITORI DI FONIBILE C'HIROGR.RIO E ALTRI C'RFDITORI AB ORIGINE C'HIROGRAFARI	362.789,09	181.394,56	359.031,87	98,964	3.757,22	1,036	Approvato
TOTALI	5.985.342,88		511.132,00		5.474.210,55		
					Esito per classe		Respinto

La proposta di concordato risulta approvata dai creditori che complessivamente sono titolari di un importo di crediti pari a **511.132,00 euro** (rispetto all'importo complessivo pari a 5.985.342,88 euro).

rilevato, dunque, che l'esito complessivo delle votazioni, riferite al piano "di gruppo", per come rappresentato dal commissario giudiziale è il seguente:

Classe	Crediti ammessi al voto		Favorevoli	%	Contrari	%	Esito
01 - MIEDIO CREDITO CENTRALE (votante)	550.000,00	275.000,01	29.684,02	5,397	520.315,98	94,603	Respinto
02 - M.C.C. DEGRADAZIONE IN CHIROGRAFO (votante)	2.115.465,00	1.057.731,51	114.172,02	5,397	2.001.290,98	94,603	Respinto
03 - ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (votante)	3.161.221,81	1.580.610,92	0,00	0,000	3.161.221,81	100,000	Respinto
04 - ERARIO (votante)	8.650.188,33	4.327.094,18	0,00	0,000	8.654.188,32	100,000	Respinto
05 - ALTRI CREDITORI PRIVILEGIATI DEGRADATI AL CHIROGRAFO (votante)	568.602,70	284.301,36	398.073,46	70,009	170.529,24	29,991	Approvato
06 - BANCHE E CHIRARAFARIE (votante)	2.563.736,85	1.281.868,44	628.963,43	2,333	1.934.773,40	73,67	Respinto
07 - FORNITORI IMPONIBILE CHIROGRAFO E ALTRI CREDITI AB ORIGINE CHIROGRAFARI (votante)	996.439,10	498.219,56	601.585,69	60,374	394.853,41	39,626	Approvato
08 - IMPRESE MINORI (Votante)	16.850,98	8.425,50	6.331,91	37,576	10.519,07	62,424	Respinto
09 - LEASING CHIROGRAFARIO (votante)	76.102,43	38.051,23	0,00	0,000	76.102,43	100,000	Respinto
TOTALI	18.702.605,20		1.778.810,33		16.923.794,65		Esito per classe Respinto

vista la richiesta di omologa pervenuta in data **3.6.2024** nell'interesse delle ricorrenti, ai sensi dell'art. 112 comma 2 C.C.I.I.;

OSSERVA E RILEVA

Il piano concordatario non è suscettibile di omologa.

Le classi che hanno espresso voto favorevole sono, invero, 2 su 9 complessive e, anche a voler considerare raggiunta la maggioranza nella classe n. 8, ritenendo valido il voto espresso damalgrado pervenuto oltre il termine fissato nel decreto emesso ex art. 47 C.C.I.I. per un errore, commesso dal creditore, nella digitazione dell'indirizzo Pec della procedura⁹, si avrebbe la maggioranza di sole 3 classi su nove complessive, cosicché non sarebbe comunque raggiunta la maggioranza richiesta dall'art. 112, comma 1, lett. f) C.C.I.I. che, per il concordato in continuità aziendale richiede, ai fini dell'omologa, il voto favorevole di tutte le classi.

Esclusa, dunque, la ricorrenza dei presupposti per l'omologa ai sensi dell'art. 112 comma 1, occorre verificare, stante la richiesta in tal senso delle ricorrenti, se sussistano i presupposti per l'omologa ai sensi dell'art. 112 comma 2 C.C.I.I. (c.d. ristrutturazione trasversale), ai sensi del quale nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore o con il consenso del debitore in caso di proposte concorrenti, omologa altresì se ricorrono *congiuntamente* le seguenti condizioni:

- il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
- il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'art. 84, comma 7;
- nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;
- la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purchè almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

tale errore, invero, ha inficiato irrimediabilmente l'espressione del voto, avendone impedito il recapito all'indirizzo telematico della procedura nei tempi fissati dal tribunale; si ritiene, al riguardo, che solo qualora il ritardo nell'espressione del voto fosse stato ascrivibile ad una causa di forza maggiore, si sarebbe potuto considerare il voto tempestivamente espresso.

Ebbene, nella fattispecie non si riscontra il requisito descritto dalla lett. d) della norma succitata, non ravvisandosi il voto favorevole né della maggioranza delle classi, avendo votato a favore **due** classi (o, al più, **tre** classi, a voler considerare valido il voto, pervenuto oltre il termine previsto, di ..., creditore inserito in classe 8) su **nove** e, in ogni caso, di alcuna una classe di creditori *che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione*¹⁰.

A tal riguardo, il collegio non ritiene ammissibile la “lettura” offerta dalle ricorrenti in merito alla compatibilità dell’istituto della transazione fiscale, c.d. *cram down* fiscale, dettato dall’art. 88 comma 2 bis, con quello della c.d. “ristrutturazione trasversale”, c.d. *cross class cram down*, di cui al citato art. 112 comma 2 C.C.I.I. L’esclusione di tale compatibilità è legittimata dal tenore letterale dell’art. 88 comma 2 bis, che, nel consentire l’omologa del concordato anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’art. 109 richiama espressamente le percentuali previste dal **comma 1** dell’art. 109 e, dunque, quelle previste in riferimento al concordato liquidatorio, non anche quelle del **comma 5** del medesimo articolo, riferite al concordato in continuità aziendale, per la cui approvazione è richiesto, difatti, che **“tutte le classi votino a favore”**. Il medesimo comma 5, al terzo periodo, prevede che, in caso di mancata approvazione, si applica l’art. 112 comma 2, così dettando, per l’omologa del concordato in continuità, una speciale disciplina.

A tal proposito, si aggiunge che l’art. 88, rubricato “trattamento dei crediti tributari e contributivi”, che disciplina l’istituto della c.d. “transazione fiscale”, dispone, in *incipit*, **“fermo restando quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dall’art. 112, comma 2, con il piano di concordato il debitore...può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato dei tributi e dei relativi accessori...”**, così escludendo che i due istituti, della transazione fiscale di cui all’art. 88 e della ristrutturazione trasversale, prevista dall’art. 112, comma 2, possano applicarsi cumulativamente, posto che l’incipit di cui sopra sostanzialmente rinvia, anche per le ipotesi di piano che preveda la falcidia del credito fiscale o previdenziale, alle regole speciali dettate per l’omologa del concordato in continuità.

Del resto, ritenere i due istituti applicabili cumulativamente porterebbe alle conseguenze estreme di consentire al tribunale l’omologa di un concordato in continuità pur a fronte della totale mancanza di approvazione da parte del ceto creditorio; ciò non potrebbe difatti escludersi ove si consentisse di superare, ex art. 88 comma 2 bis, il voto contrario delle agenzie ed enti fiscali o degli enti previdenziali e, nel contempo, applicare la disciplina dettata dall’art. 112 comma 2 C.C.I.I.

A fugare ogni dubbio interpretativo sulla corretta applicazione delle norme *de quibus* è la stessa relazione illustrativa allegata allo *schema di decreto legislativo* (trattasi del d.lvo 17 giugno 2022, n. 83) *recante modifiche al Codice della Crisi, in attuazione della direttiva Ue 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione e che modifica la direttiva UE 2017/1132* (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza) che, in riferimento alla disciplina dettata dall’art. 19, comma 6, nella parte in cui modifica l’art. 88, supera i rilievi del Consiglio di Stato e della Commissione XIV della Camera¹¹ evidenziando che **“il possibile contrasto sottolineato non sussiste in quanto l’incipit del comma 1 dell’art. 88 chiarisce che la norma in questione contiene disposizioni applicabili ai concordati diversi da quello in continuità aziendale, per il quale valgono regole di voto e di**

¹⁰ Vale a dire applicando la regola distributiva della c.d. priorità assoluta (*absolute priority rule*), anziché quella della priorità relativa (*relative priority rule*) che consente di soddisfare, con il *surplus* concordatario, i creditori di rango inferiore anche in assenza di totale, integrale soddisfazione dei creditori di grado superiore.

¹¹ Il dubbio sollevato riguardava il giudizio di convenienza che, secondo l’art. 88 comma 2 bis, il tribunale può compiere d’ufficio e che, secondo i predetti organi consultivi, sarebbe in contrasto con le disposizioni della direttiva sulla ristrutturazione trasversale che consentono l’opposizione solo per difetto di convenienza a determinate condizioni, non consentendo il sindacato del giudice in assenza di domanda del creditore interessato.

omologazione che possono sfociare nella ristrutturazione trasversale e nel giudizio di convenienza su domanda del creditore”.

Corretta appare, dunque, l’interpretazione che non consente un’applicazione cumulativa dei due istituti, essendo la transazione fiscale applicabile **ai concordati diversi da quello in continuità aziendale**¹².

Esclusa l’applicazione della disciplina dettata dall’art. 88 comma 2 bis, nel caso in esame non si riscontra il voto favorevole della maggioranza delle classi (purchè almeno una formata da creditori titolari di diritti di prelazione¹³) e neppure il voto favorevole di una classe “svantaggiata”, vale a dire una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione, ove si osservi che le uniche classi votanti a favore sono composte da creditori privilegiati degradati a chirografo per incapienza e/o per mancata identificazione del bene sul quale far valere il privilegio e fornitori o altri creditori ab origine chirografari; trattasi di creditori, dunque, che non potrebbero giammai soddisfarsi secondo la graduazione delle cause legittime di prelazione sul valore eccedente quello di liquidazione, essendo stato il loro titolo preferenziale degradato nel piano ovvero inesistente *ab origine*.

Ritenuto, dunque, che non sussistano i presupposti per l’omologa del piano;

P.Q.M.

Visto l’art. 48, comma 6, C.C.I.I.

NON OMOLOGA
il concordato preventivo;

ritenuto, nel rigettare l’omologa, dover provvedere alla liquidazione del compenso del commissario, quantificandolo in una percentuale pari ad 20% circa del compenso minimo previsto secondo i parametri dettati dal d.m. 30/2012;

considerati i valori dell’attivo inventariato e del passivo previsto nei piani di ... s.r.l. (rispettivamente, € 5.442.118 ed € 23.281.404) e s.r.l. (rispettivamente € 2.357.822 ed € 11.651.963);

LIQUIDA

al commissario giudiziale, la somma complessiva, a titolo di compenso per l’opera prestata, pari ad € ..., oltre Iva e Cassa previdenziale se dovute, di cui € ... oltre accessori in riferimento al piano di ed € ... oltre accessori a carico di s.r.l.

Cosenza, camera di consiglio del 12.06.2024

Il giudice del.
dott.ssa Francesca Familiari

Il presidente
dott.ssa Rosangela Viteritti

¹² Tribunale di Lucca, 18 luglio 2023, n. 62 (il tribunale, in disparte i rilievi di ordine letterale, di cui si è appena detto), ha ritenuto che, stante la natura eccezionale della disciplina, vuoi della transazione fiscale, vuoi della ristrutturazione trasversale, ne risulterebbe impedita l’applicazione aldilà delle ipotesi espressamente previste dalle norme; inoltre, rileva come la transazione fiscale sia stata introdotta in un contesto sistematico che prevedeva il solo meccanismo distributivo della “priorità assoluta”, cosicchè estenderla al diverso meccanismo disciplinato dall’art. 112 comma 2 appare non coerente a livello sistematico, perché finirebbe con l’assimilare l’”adesione” effettiva, richiesta dall’art. 112 comma 2, alla “mancata “adesione dell’amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di assicurazione obbligatoria, ammissibile con il meccanismo della transazione fiscale.

¹³ Tali condizioni non sussistono neppure in riferimento alle votazioni del piano (singolarmente considerato) di, in quanto approvato da due classi su tre ma di cui nessuna titolare di diritti di prelazione, avendo votato a favore creditori privilegiati degradati per incapienza e/o per mancata identificazione del bene sul quale esercitare il privilegio e *ab origine* chirografari.